

(N. 2109-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1957
(V. Stampati nn. 252 - 604 - 801 - 1163 - 1854)

D'iniziativa dei Deputati BONOMI, DI VITTORIO, LONGO, GUI, PASTORE, TRUZZI, FRANZO, VETRONE, BUCCIARELLI DUCCI, BERNARDINETTI, BOIDI, BURATO, GATTO, GORINI, HELFER, LOMBARI Pietro, MANNIRONI, PUGLIESE, SALIZZONI, SEMERARO Gabriele, SODANO, GRAZIOSI, FINA, D'AMBROSIO VALSECCHI, MARENGHI, SCALFARO, CHIARINI, RIVA, LONGONI, DE MARZI, MICHELI, COTELLESA, ROMANO, TROISI, DE' COCCI, VIALE, CONCI Elisabetta, JERVOLINO Angelo Raffaele, GOZZI, SORGI, BELOTTI, ZANONI, BARTOLE, DE MEO, AMATUCCI, FARINET, SCHIRATTI, SANGALLI, FERRERI Pietro, NATALI, BERLOFFA, PENAZZATO, SCARASCIA, BUFFONE, NEGRARI, CAPPI, GEREMIA, FACCHIN, CORONA Giacomo, PETRUCCI, CIBOTTO, TURNATURI, DEL VESCOVO, BOLLA, PERDONÀ, SANZO, MAZZA, MAXIA, RUSSO Carlo, MAROTTA, ZACCAGNINI, DE CAPUA, FOLCHI, BIMA, STELLA, DILEO, RICCIO, DRIUSSI, SAMPIETRO Umberto, CAVALLARO Nicola, GALLI, SPADOLA, VILLA, BERTONE, SEDATI, GERMANI, FABBRI, FABRIANI, GIGLIA, FANELLI, GIRAUDO, ANGELINI Armando, BACCELLI, IOZZELLI, DAZZI, CONCETTI, TESAURO, ALDISIO, FRANCESCHINI Francesco, LIZZADRI, GRIFONE, GOMEZ d'AYALA, CREMASCHI, FORA, MARABINI, BRODOLINI, BIGI, ANGELUCCI Mario, DI PAOLANTONIO, CAVALLARI Vincenzo, SACCHETTI, MICELI, CAPALOZZA, MAGNANI, ZANNERINI, MONTELATICI, COMPAGNONI, CORBI, BIANCO, CALASSO, AUDISIO, FARINI, TAROZZI, MASSOLA, CURCIO, TOGNONI, MARILLI, BONOMELLI, GALLICO SPANO Nadia, PERTINI, TARGETTI, CACCIATORE, VENEGONI, DE MARTINO Francesco, ALBARELLO, ALBIZZATI, AMICONI, ANDÒ, BALTARO, BEI CIUFOLI Adele, BERARDI, BETTIOL Francesco Giorgio, BETTOLI Mario, CAVALLOTTI, CERRETI, CONCAS, CORONA Achille, DIAZ Laura, DIMAURO, FOGLIAZZA, GATTI CAPORASO Elena, GHISLANDI, JACOMETTI, LAMI, LUZZATTO, MAGLIETTA, MANCINI, MARANGONI Spartaco, MINASI, MONTANARI, NATOLI Aldo, NATTA, PIRASTU, RICCA, RIGAMONTI, ROASIO, ROSINI, SAMPIETRO Giovanni, SANSONE, SCARPA, VILLANI, ZANIBELLI, PAVAN, CAPPUGI, CALVI, GITTI, SCALIA, MARTONI, COLLEONI, CAVALLARI Nerino, COLASANTO, BUTTÈ, BIAGGI, MENOTTI, BUZZI e DE BIAGI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 AGOSTO 1957

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1957

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni.

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI	Pag.	3
I. - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI COLTIVATORI DIRETTI E LORO ASSISTENZA		3
II. - PRECEDENTI LEGISLATIVI		4
III. - IL DIFFICILE E ASPRO CAMMINO DEL DISEGNO DI LEGGE		6
IV. - CRITERIO INFORMATORE E PRINCIPIO ISPIRATORE DEL DISEGNO DI LEGGE. CAMPO DI APPLICAZIONE.		8
V. - ACCERTAMENTO DEI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE: DELL'IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA, DELLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL LORO ACCREDITAMENTO		8
VI. - GESTIONE SPECIALE: SUOI ORGANI E SUOI COMPITI		9
VII. - FINANZIAMENTO. ONERE CONTRIBUTIVO. SUA RIPARTIZIONE FRA LE CATEGORIE INTERESSATE. CONCORSO DELLO STATO		9
VIII. - IL PRESUMIBILE NUMERO DI PENSIONABILI AL 1° GENNAIO 1958		12
IX. - LA LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, SUL RIORDINAMENTO DELL'ASSICURAZIONE OB- BLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI E QUELLA ATTUALE RIGUARDANTE L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI		12
CONCLUSIONE		13
DISEGNO DI LEGGE		14

CONSIDERAZIONI GENERALI

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'accingermi a dettare questa relazione sul disegno di legge che estende l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia alla benemerita categoria dei lavoratori dei campi la quale opera in silenzio e in silenzio soffre, il mio pensiero correva di continuo alla mia terra veneta, come di continuo vi correva durante l'esame dello stesso disegno di legge. E i ricordi, tutti dolorosi ricordi, affioravano alla mia mente in gran folla. Erano ricordi di un tempo che fu.

Ricordavo il Grappa, il Montello, il Piave, ultimi baluardi della difesa della Patria nel 1917-18. Al ricordo dei luoghi non poteva andare disgiunta la eroica figura del montanaro e del contadino veneti, che gareggiando in valore con i montanari e i contadini e gli operai e gli studenti d'Italia contennero su quei baluardi l'ira nemica.

Molti dei colleghi più anziani, che furono là, ricordano, come io ho ricordato e ricordo. In quello storico momento particolarmente delicato e critico, vorrei quasi dire tragico per il nostro Paese, quando si combatteva sul Piave, sul Grappa e sul Montello, ai giovani imberbi del 1899 e ai veterani di tante battaglie non fu promessa soltanto la stabilità sul fondo — sarebbe stata poca cosa —, fu promessa addirittura la terra che essi stavano difendendo e difesero a prezzo del loro sangue, se avessero resistito e avessero arginato il nemico irrompente. E quasi la garanzia che la promessa sarebbe stata mantenuta fu loro consegnata una polizza, che porta la firma di un nostro eminente Collega scomparso, l'onorevole Nitti.

Il nemico non passò, la Patria fu salva. Ma ai superstiti e ai sopravvissuti non solo non fu data la terra, come era stato promesso (capisco che lo *slogan* « la terra ai contadini » era troppo seducente e semplicistico per essere attuato e realizzato), ma non fu data nemmeno quella poca cosa che era la tranquillità, dopo tante sofferenze, di rimanere sul fondo che avevano difeso col loro sangue.

Le disdette piovvero fittissime e fu allora che l'onorevole Micheli, Ministro dell'agricoltura, presentò un disegno di legge, che divenne

poi la legge n. 407 del 7 aprile 1921, per prorogare di qualche anno i contratti agrari e solo nel Veneto devastato dalla guerra.

Voi sapete in quale beffa si tramutò la garanzia data con la famosa polizza.

È stato sempre così del resto.

Si dice che la storia sia maestra della vita, però non ha mai insegnato nulla, tanto sono cattivi e negligenti i suoi discepoli, noi uomini cioè.

E, quasi per fare ammenda e per far dimenticare le promesse fatte, con decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l'opera loro alle dipendenze di terzi, furono compresi in tale assicurazione, ma quasi incidentalmente, anche i mezzadri e gli affittuari, non però i piccoli proprietari coltivaatori diretti.

Già..... il pericolo era passato.

Dice infatti l'articolo 1 n. 2 del citato decreto-legge: « Fra le persone contemplate nel n. 1 del presente decreto sono compresi i mezzadri e gli affittuari..... ».

Era posa cosa, ma un tepido raggio di sole era penetrato nelle case diroccate. Speranza e sole che furono fuggiti col regio decreto n. 3184, del 30 dicembre 1923. Ridonda a onore e a vanto del Parlamento della Repubblica italiana il ridonare ai nostri contadini la speranza in una vecchiaia più serena e tranquilla. Stiamo infatti riprendendo il cammino, bruscamente e forzatamente interrotto nel 1923, con maggior lena e maggior energia, per riguadagnare il tempo perduto.

I. — CONDIZIONI ECONOMICHE DEI COLTIVATORI DIRETTI E LORO ASSISTENZA.

Nella relazione che ebbi l'onore di redigere sul disegno di legge, oggi la legge n. 1136 sulla « Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti », scrivevo: « Non so dirvi quanta sia la mia soddisfazione nel prendere oggi la parola per esporvi la mia relazione sul disegno di legge concernente la estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Sono anni ed anni che andiamo invocando la estensione almeno di talune forme di previdenza anche a questa benemerita categoria di lavoratori.

Sono anni ed anni che i coltivatori diretti reclamano queste provvidenze che per altri lavoratori rappresentano ormai una conquista consolidata e sicura.

Chi ha vissuto e vive la vita dei nostri lavoratori dei campi « indipendenti » e la trascorre in mezzo a loro, sa e conosce quante gravi preoccupazioni nutrano e li affiggano per i giorni tristi che la sorte riserva a ciascuno di noi.

Essi sapevano e sanno che nel caso di malattia che colpisca loro o uno dei loro familiari la modesta casetta o il campicello o l'unico capo di bestiame acquistati con dura fatica e con sudati risparmi saranno assorbiti, divorati dalle ingenti spese di cura.

Cosicchè le preoccupazioni per il domani bandiscono la tranquillità e la serenità di oggi dalla famiglia del piccolo proprietario coltivatore diretto.

Noi possiamo rendere testimonianza diretta della triste situazione in cui essi versano; la vita di questi « invidiati capitalisti » è la più dura e faticosa: è l'unico lavoratore « senza orario » di lavoro.

Eppure questa benemerita categoria di lavoratori, cui va tutta la nostra simpatia e solidarietà, è stata finora esclusa da ogni forma di previdenza sociale; è sempre stata trascurata dal legislatore. Il disegno di legge in esame, tanto atteso e tanto invocato costituisce il primo notevole, importante e decisivo passo verso i lavoratori autonomi e indipendenti, passo che ci auguriamo venga presto fatto verso altre categorie di lavoratori indipendenti. Se è vero, come è vero, che è compito del legislatore tendere attentamente l'orecchio per cogliere con sollecitudine le aspirazioni maturate nella coscienza e nell'animo del popolo per tradurle in legge positiva, possiamo assicurare con assoluta certezza che nessun disegno di legge più di questo ha mai colto una aspirazione tanto sentita e tanto maturata ».

A quanto scrissi allora nulla debbo aggiungere. Posso dire soltanto che la mia soddisfazione è oggi di gran lunga aumentata perchè in questa assicurazione non vengono compresi so-

lo i coltivatori diretti piccoli proprietari, ma tutti i lavoratori dei campi, quasi nessuno escluso, come vedremo.

II. — PRECEDENTI LEGISLATIVI.

Il regio decreto n. 3184 del 30 dicembre 1923 chiuse ingloriosamente la pagina che era stata aperta col decreto-legge 21 aprile 1919 concernente l'assicurazione di cui trattasi a favore dei lavoratori dei campi, sebbene limitata a poche categorie. Ancora più ingloriosamente la chiuse, questa pagina, il regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, col quale l'affittuario e il mezzadro sono considerati datori di lavoro. Solo nel 1947 la categoria dei coltivatori diretti, in tutte le sue specie e sottospecie, viene riportata sulla scena del nostro ordinamento previdenziale, sebbene non nominativamente, dalla mozione n. 13 sulla previdenza per la invalidità e vecchiaia approvata nella seduta pomeridiana del 19 settembre 1947 dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale.

Dice la mozione: « La Commissione ritiene che: 1) la previdenza per vecchiaia debba estendersi indistintamente a tutti i lavoratori dipendenti e indipendenti con il limite di cui al punto 2; 2) la previdenza per invalidità sia da causa professionale che non professionale debba estendersi a tutti i lavoratori dipendenti senza restrizioni, salvo per quanto può riguardare il limite delle prestazioni per gli impiegati tecnici ed amministrativi ».

Passarono ancora alcuni anni prima che questa diseredata categoria fosse presa in considerazione, agli effetti naturalmente della assicurazione di cui ci occupiamo, dal potere legislativo e venisse inserita ufficialmente nell'ordinamento assicurativo previdenziale contro l'invalidità e la vecchiaia.

La indicata mozione e la sensibilità del Parlamento ebbero il merito di rompere ogni indugio per ridonare ai mezzadri ed agli affittuari ciò che era stato loro ingiustamente tolto e per dare agli altri lavoratori della terra ciò che giustamente chiedevano. A tale scopo furono

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentate parecchie proposte di legge (1) che, fuse tutte in una, furono approvate in Aula dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1957, con voti favorevoli 427 e contrari 16, su 443 presenti e votanti.

Ora tocca a noi, onorevoli senatori, portare a compimento l'opera di giustizia sociale iniziata dalla Camera a favore degli autentici e genuini contadini d'Italia, i quali se la meritano perchè sono proprio queste categorie di lavoratori della terra che, nel quadro dell'economia italiana, hanno i redditi più bassi. L'anno scorso il settore rurale, che abbraccia il 47 per cento della popolazione, ha goduto soltanto il 24 per cento del reddito nazionale. Se poi guardiamo le cifre — e le cifre sono quelle del bilancio dello Stato presentato dal Ministro Zoli — il reddito capitale-lavoro in agricoltura è di 309.000 lire annue; negli altri settori pro-

(1) BIANCO, CAVALLARI ed altri n. 2684 del 5 maggio 1952: « Estensione ai mezzadri coloni, parziari e partecipanti familiari dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e i superstiti » (decaduta).

BONOMI ed altri n. 252 in data 13 ottobre 1953: « Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti ».

* SEMERARO Gabriele ed altri n. 414 in data 26 novembre 1953: « Estensione a favore di talune categorie di lavoratori agricoli delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sul pagamento dei contributi unificati per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale ».

DI VITTORIO ed altri n. 604 in data 26 gennaio 1954: « Estensione ai mezzadri, coloni parziari e partecipanti familiari dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

LONGO, PERTINI ed altri n. 801 in data 10 aprile 1954: « Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi in favore dei coltivatori diretti ».

DI VITTORIO, SANTI ed altri n. 810 in data 12 aprile 1954: « Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria e colonia ».

PASTORE, MORELLI n. 867 in data 11 maggio 1954: « Norma interpretativa del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale a favore dei mezzadri ».

GUI e ZACCAGNINI n. 1163 in data 30 settembre 1954: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria ».

PASTORE, ZANIBELLI ed altri n. 1854 in data 28 ottobre 1955: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari ».

duttivi non agricoli è di 652.000 lire annue. Se consideriamo il reddito giornaliero, troviamo che il reddito capitale-lavoro in agricoltura è di 848 lire, mentre negli altri settori non rurali è di 1786. Di più, se si volesse misurare soltanto il reddito di lavoro la somma di 848 lire scenderebbe a 565 lire. È questa una media che come tutte le medie lascia sottintendere come esistano zone in cui questo reddito è maggiore, mentre in altre zone esso scende a 220-250 lire. Ciò significa che in Italia abbiamo delle masse di sottoproletariato che lavorando 10, 12, anche 15 ore al giorno (Italia meridionale e isole) guadagnano meno di ciò che compete ad un lavoratore dell'industria con i soli assegni familiari.

La conferma di questa mia dichiarazione la troviamo nel risultato dell'inchiesta sulla miseria, la quale ha rivelato come in Italia la media generale delle famiglie misere sia il 23,4 per cento di tutta la popolazione, percentuale questa che in agricoltura sale al 25,3 per cento. Il che vuol dire che il livello di vita delle popolazioni rurali è inferiore a quello di tutto il resto della popolazione italiana. Questa percentuale del 23,4 in senso generale, sale per la Sardegna al 37,3, per la Sicilia al 40,9, per le Puglie al 44,8, per l'Abruzzo al 46,6, per la Basilicata al 56,9, per la Calabria al 64 per cento.

« Ma un'altra ragione ci ha indotto a chiedere l'estensione della pensione alle categorie rurali. L'anno scorso, per l'assistenza e previdenza in Italia si è toccata la cifra di 1100 miliardi. Di questi miliardi, al mondo rurale, all'*Homo rusticus* ne sono andati circa 120; i rimanenti 980 miliardi sono stati destinati agli altri settori non rurali ».

Così diceva l'onorevole Bonomi alla Camera.

Forse sono ancora troppi, nel nostro Paese, coloro che credono, sia pure in buona fede, che l'agricoltura italiana sia un'agricoltura di capitalisti, di agrari e di latifondisti, mentre invece essa è un'agricoltura di autentici lavoratori. Infatti, di 16 milioni di ettari lavorabili e coltivabili, 9 milioni, cioè il 58 per cento, sono coltivati da famiglie di contadini che hanno i calli sulle mani, che non conoscono orario di lavoro, che si alzano la mattina prima del sorgere del sole, che devono percorrere, specie

nell'Italia meridionale, 4-5 chilometri per recarsi sul fondo e che la sera, quando il sole tramonta, sono ancora al lavoro; che prima di concedersi il meritato riposo devono ancora accudire al bestiame.

Per questi rudi, tenaci, forti lavoratori non hanno significato le conquiste sociali delle 40 ore di lavoro settimanali, delle 8 giornaliere, delle ferie pagate e via dicendo.

Fosse almeno il loro lavoro ricompensato con reddito proporzionato alla loro dura fatica. Invece...!

Il reddito della stragrande maggioranza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è assai modesto, come ho già detto. Invero le aziende in proprietà o in affitto con estensione inferiore a un ettaro ammontano, secondo i dati statistici del 1936, a un milione e 304.611 e quelle — sempre in proprietà o in affitto — con una superficie fra 1 e 3 ettari sono 907.564.

L'ultimo annuario dell'agricoltura edito dall'Istituto nazionale di economia agraria offre alcuni eloquenti esempi sul valore reale del reddito annuo di lavoro di moltissime piccole aziende delle zone montane e centro meridionali o insulari. Riporto a titolo esemplificativo qualche indicazione di queste rilevazioni: per podere a cultura mista della provincia di Chieti, reddito annuo di lavoro per ettaro, lire 43.000; media azienda agricola pastorale della provincia di Potenza lire 11.254; media azienda agricola pastorale della collina di Nuoro lire 11.483; piccola azienda ad indirizzo produttivo misto della pianura parmense lire 90.000; piccola azienda orticola della collina catanese lire 106.000.

Non meno eloquenti sono altri esempi che riferiscono il reddito alla famiglia ed all'unità lavoratrice della famiglia contadina.

1) famiglia di quattro componenti; unità lavoratrici 2,4, reddito annuo 212.734 pari a lire 88.648 per unità lavorativa, e a lire 4.432 lire mensili per unità familiare.

2) famiglia di tre componenti; 1,6 unità lavoratrici; reddito annuo 167.337 pari a lire 104.558 per unità lavorativa e a lire 4.648 mensili per unità familiare.

3) famiglia di tre componenti; 1,9 unità lavoratrici; reddito annuo 69.521 pari a lire 36.390 per unità lavorativa e a lire 1.931 per unità familiari.

« Parole non ci appulcro » direbbe il Poeta a questo crudo ma sintomatico linguaggio delle cifre, che rivelano fin troppo eloquentemente il tenore di vita di questi lavoratori che costituiscono il nerbo delle forze della nostra agricoltura. Voi comprendete subito, onorevoli colleghi, che così lauto reddito non dà a codesti lavoratori serenità e tranquillità nè per l'oggi nè per il domani, privi come sono di un'assicurazione base che dia diritto a una « pensionetta ».

Non dobbiamo quindi lamentarci se le nostre colline, le nostre montagne vengono abbandonate da codesta povera gente che affluisce alla città in cerca di miglior fortuna, quando non va ad ingrossare il numero dei disoccupati.

È dovere umano, sociale, oltrechè cristiano, rivolgere anche a questa numerosissima, sobria, tenace categoria di lavoratori la nostra attenzione di legislatori. E ad essi abbiamo guardato con simpatia quando abbiamo approvato la legge che estende a loro l'assistenza sanitaria: guardiamo a loro con non minor simpatia ora che siamo in procinto di approvare la legge che assicura loro una pensioncina, a titolo di riconoscimento per le vissute fatiche.

Ho voluto solo adombrare le condizioni economiche dell'*homo rusticus* che ci interessa ai fini di questa assicurazione, perchè si dice e si pensa che sia un errore concedere la pensione a coloro che hanno conti in banca e campi da vendere. Può darsi che ci sia qualcuno così fortunato fra i tanti milioni di coltivatori diretti, piccoli proprietari, mezzadri e coloni, ma la stragrande maggioranza, vorrei dire la quasi totalità, vive facendo debiti! Una distinzione, d'altra parte, tra i primi e i secondi, a prescindere dalla pratica impossibilità di individuarli per escluderli dal beneficio, sarebbe cosa antipatica e odiosa.

III. — IL DIFFICILE E ASPRO CAMMINO DEL DISEGNO DI LEGGE.

L'iter legislativo che dovette percorrere questo disegno di legge fu lungo, aspro e faticoso anche perchè aveva come compagni di ventura altre proposte di legge ed è noto che quanto più numerosi sono i compagni di viaggio tanto meno spedito diventa il cammino.

La 11^a Commissione della Camera ha iniziato il suo lavoro per plasmare, rielaborare e fondere la complessa materia che le era offerta dalle indicate proposte di legge, alcune delle quali contemplavano, per giunta, un altro grave problema e di grande attualità, la disciplina cioè della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. Dobbiamo riconoscere che il lavoro della Commissione suddetta è stato serio, diligente, approfondito e appassionato. Di ciò va data lode a tutti i componenti della stessa Commissione e in modo particolare al relatore onorevole Zaccagnini e al Comitato ristretto, all'uopo nominato, il quale faticosamente rielaborò tutta la materia che ricompose e trasfuse in un unico testo da sottoporre alla discussione ed all'approvazione degli onorevoli Commissari.

Il Comitato coordinatore ritenne invece opportuno, e a mio parere ha fatto bene, a non includere, per ovvie ragioni, nel testo predisposto la *verata quaestio* sul diritto di rivalsa per i contributi unificati, perchè riguardava altra materia, che non aveva connessione alcuna con quella che era l'oggetto dell'esame.

La discussione adunque del disegno di legge all'11^a Commissione della Camera incominciò in data 7 novembre 1956 e proseguì serrata per ben 15 sedute. Tutto faceva credere che il provvedimento legislativo tanto atteso dai lavoratori dei campi sarebbe stato sollecitamente approvato, tanto più che tutti gli onorevoli Commissari erano concordi sui principi ai quali si ispirava e sui criteri cui si informava il disegno di legge. Senonchè nella seduta della Commissione del 22 luglio 1957, improvvisamente, il Gruppo dei deputati comunisti, per bocca dell'onorevole Scarpa, chiese l'immediata discussione in Aula della legge istitutiva della pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e a conforto della sua richiesta egli elencava varie ragioni e ulteriori e più ampie rivendicazioni (mentre c'era una ragione assai più plausibile per giustificare tale richiesta: una delega cioè al Governo contenuta nell'articolo 23) — l'appetito viene mangiando — quasi che la maggioranza dei « deputati governativi », com'egli li chiama, non sarebbe stata lieta e felice di concedere di più e di soddisfare tutte le richieste di questa povera e grandemente benemerita categoria di lavoratori. Ma,

poichè *ad impossibilia nemo tenetur*, poichè non si può andare oltre il possibile, ciò che egli e i suoi compagni sapevano o dovevano sapere, come sapevano o dovevano sapere e supporre che neppure l'Assemblea plenaria della Camera poteva dare più di quanto aveva e poteva, così, anche in Aula, la maggioranza concesse tutto quello che poteva concedere, ciò che anche la Commissione concedeva. Il disegno di legge, per il quale fu chiesta la procedura d'urgenza, fu approvato nel testo a noi pervenuto nella seduta del 1° agosto 1957 — dopo un ulteriore ampio dibattito — con voti favorevoli 427 su 443 presenti e votanti e 16 contrari.

Ho voluto, onorevoli senatori, precisare e documentare i precedenti di fatto per ristabilire la verità perchè troppo spesso si esagera, da una parte e dall'altra, nell'attribuirsi e arrogarsi il merito di una conquista sociale a favore della classe lavoratrice. Nella fattispecie potrei ricordare che la priorità nel presentare l'attuale disegno di legge spetta alla mia parte (1): onorevole **Bonomi**.

Soltanto a parecchi mesi di distanza seguì la proposta dell'onorevole Di Vittorio (limitata per altro ai mezzadri e ai coloni parziari (2) e poi quella dell'onorevole Longo (3).

Spetta pure alla mia parte il merito di aver sollecitato e affrettato l'approvazione di questa provvidenza di alto valore sociale (4).

Questa precisazione ha il solo e unico scopo, all'infuori e al di sopra di ogni spunto polemico, di ricordare che tutti coloro i quali hanno contribuito positivamente alla formazione e approvazione di questo disegno di legge hanno bene meritato, non solo ma per ricordare soprattutto che il merito maggiore deve essere riconosciuto e deve essere attribuito ai lavoratori dei campi, siano essi coltivatori diretti, mezzadri o coloni, perchè sono loro che hanno conseguito con pazienza, con tenacia e con non lievi sacrifici questa nuova grande conquista. Essi, come tutti i lavoratori, sanno che le conquiste non vengono loro regalate: sanno per

(1) BONOMI e molti altri: Proposta di legge n. 252 annunciata alla Camera in data 13 ottobre 1953.

(2) DI VITTORIO e altri: Proposta di legge n. 604 annunciata il 26 gennaio 1954.

(3) LONGO e altri: Proposta n. 801 del 10 aprile 1954.

(4) Camera dei deputati: Commissione XI - in sede legislativa - seduta CXVIII del 22 luglio 1957.

dura e lunga esperienza che devono guadagnarsele con duri sforzi, con aspre lotte.

Mi auguro che a titolo di riconoscimento dei non lievi sacrifici da loro sopportati, il Senato vorrà approvare all'unanimità questo disegno di legge che segna un'altra tappa importantissima per il progresso sociale e previdenziale del nostro Paese.

IV. — CRITERIO INFORMATORE E PRINCIPIO ISPIRATORE DEL DISEGNO DI LEGGE. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Sarebbe inutile spendere parole per illustrare il criterio che ha informato e i principi cui si è ispirato il disegno di legge, tanto evidenti traspariscono dalle norme in esso contenute. Mi piace solo far risultare il grande valore, non solo sociale ma anche politico, che esso assume. L'aver reso giustizia a questi lavoratori della terra restituendo loro ciò di cui ingiustamente furono privati; l'aver loro assicurato una tranquilla e serena vecchiaia; l'aver loro manifestato ed espresso in modo concreto la solidarietà dello Stato, che rappresenta la collettività nazionale, costituisce per il Parlamento e per il Governo democratico della nostra giovane Repubblica un titolo di onore.

Sono circa sei milioni i lavoratori che vengono inseriti nel nostro ordinamento previdenziale assicurativo. Con questo provvedimento tutti i contadini di Italia godranno della assicurazione per l'invalidità e vecchiaia. Ho detto tutti, perchè gli esclusi sono solo coloro che non possono vantare più di trenta giornate lavorative all'anno complessivamente. È evidente che costoro devono procurarsi ed avere altro lavoro per vivere, lavoro che dà loro diritto alla assicurazione per altro titolo e per qualifiche diverse da quelle contemplate dalla presente legge (piccolo proprietario, coltivatore diretto, mezzadro o colono).

Penso che si sarebbe evitato, almeno in parte, all'inconveniente dianzi lamentato, di concedere cioè la pensione agli abbienti fra i coltivatori diretti, elevando la complessiva forza del nucleo familiare occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo dal terzo alla metà.

Sarebbe stato così escluso da questa assicurazione il gruppo più ricco che la pensione po-

trebbe costituirselo agevolmente da sé, coi suoi mezzi. D'altra parte la legge 25 giugno 1949, n. 353, che sancisce l'obbligo che il nucleo familiare debba poter disporre di una forza lavorativa non minore di un terzo per la coltivazione del fondo, aveva altro scopo (proroga dei contratti) da quello che si prefigge la presente legge.

V. — ACCERTAMENTO DEI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE: DELL'IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA, DELLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL LORO ACCREDITAMENTO.

L'accertamento dei soggetti dell'assicurazione, della mano d'opera occorrente per la lavorazione del fondo viene fatto con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Le disposizioni contenute negli stessi regi decreti valgono anche per la riscossione dei contributi. Mi dispenso dall'entrare in dettagli per non inoltrarmi in una selva selvaggia ed aspra e forte di calcoli, di percentuali e via dicendo, tanto complessa è la materia la cui trattazione particolareggiata esula, del resto, dalla presente relazione, che deve trattare il tema oggetto del nostro esame per grandi linee e toccare i punti fondamentali.

La discussione generale e quella dei singoli articoli offriranno, se del caso, l'occasione di scendere a più minuti particolari.

Non vi dispiaccia tuttavia, onorevoli senatori, che per una più facile comprensione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge dica una parola sul meccanismo particolare che il decreto del 1940 stabilisce per l'accertamento e l'accREDITAMENTO delle giornate-contributo agli effetti della pensione.

Innanzitutto gli agricoltori (coltivatori diretti e conduttori) devono presentare agli uffici provinciali contributi agricoli unificati una dettagliata dichiarazione aziendale agli effetti dell'accertamento delle persone occupate nell'azienda, delle giornate occorrenti per la coltivazione del fondo. Questa denuncia deve essere sottoscritta, oltrechè dal concedente, anche dal mezzadro o colono.

Gli Uffici provinciali suddetti, in base ai dati denunciati e dagli stessi controllati, determinano le giornate di lavoro occorrenti, in media, per la coltivazione di ciascun fondo o podere e per l'allevamento, la custodia e il governo del bestiame: accertano cioè e determinano il fabbisogno aziendale ettaro-coltura.

Le giornate di lavoro così accertate e determinate servono di base, sia per stabilire l'ammontare dei contributi dovuti dagli interessati per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, sia per effettuare l'accredito dei contributi stessi ai componenti i nuclei familiari addetti alla coltivazione del fondo, secondo l'ordine di precedenza previsto e disciplinato dall'articolo 5 del disegno di legge agli effetti della pensione.

Se è vero infatti che i contributi devono essere pagati dall'azienda, è altrettanto vero che la pensione non è una pensione-azienda, ma un diritto personale della persona fisica, della quale segue le sorti, cosicchè i contributi devono essere accreditati a ciascun componente il nucleo familiare in un conto suo particolare in base al criterio di precedenza anzidetto.

Breve: gli accertamenti, la riscossione e l'accreditamento dei contributi si fanno colle modalità stabilite dal più volte citato regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per l'accertamento e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura dei quali, anche in quest'Aula, tanto si sente parlare e *non sempre in bene*, le quali modalità dovrebbero quindi essere a tutti ben note (1).

VI. — GESTIONE SPECIALE: SUOI ORGANI E SUOI COMPITI.

Ritengo superfluo discorrere della Gestione speciale che viene istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e dei suoi organi, il cui compito è di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, la quale li contempla negli articoli da 6 a 10.

Penso infatti che non sia nè utile nè opportuno creare a tale scopo un altro ente autonomo

(1) Vedi Atti Senato — I Legislatura — Stampato n. 2490-A: relazione sui contributi unificati in agricoltura.

mo e indipendente che, fra l'altro, avrebbe reso assai più pesante, lenta e costosa la gestione, ma sia bene appoggiarsi a un ente già esistente e agli organi già costituiti, convenientemente integrati; tanto più che essi da lunga data dirigono e amministrano identiche assicurazioni.

Questa, infatti, ha la sua base nella legge fondamentale n. 1827, del 4 ottobre 1935 sul « perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » e nella legge specifica del 4 aprile 1952, n. 218, che ha per oggetto il « riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Era quindi logico che questa assicurazione venisse inserita nell'ambito delle leggi e fondamentali e specifica che regolano identica materia.

VII. — FINANZIAMENTO. ONERE CONTRIBUTIVO. SUA RIPARTIZIONE FRA LE CATEGORIE INTERESSATE. CONCORSO DELLO STATO.

Prima di esaminare quale sia l'onere contributivo e a chi esso debba essere accollato e in quale misura, consentitemi, onorevoli colleghi, un richiamo alla legge 218 del 4 aprile 1952, perchè siamo in regime di questa legge, in forza della quale, per l'articolo 16, lo Stato deve contribuire col 25 per cento dell'onere complessivo derivante al fondo per l'adeguamento delle pensioni e deve inoltre concorrere con la spesa annua di lire 15 miliardi per i trattamenti minimi di pensione. Questa è oggi la situazione di diritto, se non di fatto, del fondo adeguamento pensioni nei confronti dello Stato. Non è questa la sede per trattare la questione; chi avesse desiderio di approfondirla veda la recente relazione del senatore De Bosio sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1) pagina 17 e seguenti.

Ciò premesso dirò una parola su alcuni punti che forse vi interessano di più, perchè costituiscono il fondamento, la base e l'alimento di questa assicurazione.

(1) Senato della Repubblica - Stampato n. 2077-A.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. — NUMERO ANNUO DEI PENSIONATI
E RELATIVA SPESA.

Il costo annuo medio dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni calcolato dall'Istituto della previdenza sociale, tenendo presente:

il disposto dell'articolo 22 della legge;

il presumibile numero di assicurabili valutato dal Servizio contributi agricoli unificati;

la distribuzione, per classi d'età, degli assicurabili rilevata dalla Federazione nazionale casse mutue coltivatori diretti,

risulta dal prospetto che segue:

CATEGORIE	1° quinquennio		2° quinquennio		3° quinquennio	
	n. pensioni	Importo (1)	n. pensioni	Importo (1)	n. pensioni	Importo (1)
1	2	3	4	5	6	7
Coltivatori diretti	265.200	18.075	380.900	25.996	477.800	32.891
Mezzadri	106.200	7.247	151.730	10.541	188.700	13.829
Coloni	23.050	1.579	32.750	2.247	40.450	2.814
In complesso	390.450	26.901	565.380	38.784	705.950	49.534

(1) In milioni di lire.

È da tener presente che negli anni successivi al primo quinquennio il costo delle pensioni aumenta anche in rapporto alle pensioni d'invalidità, per le quali rimane invariato il requisito di almeno cinque anni di contribuzione (articolo 8 *sub* 2 legge 4 aprile 1952, n. 218).

2. — IL CONTRIBUTO DELLO STATO.

L'articolo 6 della legge prevede, come abbiamo visto, la istituzione — presso l'I.N.P.S. — di una « Gestione autonoma » allo scopo di provvedere al trattamento di previdenza per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per l'adeguamento delle pensioni stesse e per la corresponsione dei trattamenti minimi.

All'onere derivante a detta « Gestione autonoma » si provvede con il contributo delle categorie interessate nonché con il concorso dello Stato, che per gli anni dal 1957 al 1967 è prescritto nella misura annua di cui all'articolo 11.

In complesso ciò importa una spesa media annua di lire 16 miliardi seicentocinquanta milioni.

Il contributo annuo di cui sopra è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218; quindi eventuali miglioramenti, aumenti dei minimi delle pensioni in atto non riguardano la pensione oggetto della presente legge.

3. — IL CARICO CONTRIBUTIVO DELLE CATEGORIE INTERESSATE.

Da apposite indagini effettuate dal Servizio contributi unificati è risultato che le giornate di lavoro assoggettabili a contributo sono:

A) coltivatori diretti	374.919.500	delle quali	
	181.461.038	giornate uomo e	
	193.458.462	donna-ragazzo =	
	374.919.500.		
B) Mezzadri giornate U.	138.130.431		
	D.-R.	114.393.209	
	TOTALE	252.523.640	
C) Coloni giornate U.	24.896.692		
	D.-R.	18.026.638	
	TOTALE	42.923.330	

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Determinazione delle aliquote contributive e relativa ripartizione fra concedente e mezzadro e colono.

Tenendo presente quanto disposto — rispettivamente — dagli articoli 11 e 13 della legge si ha:

a) aliquote attualmente in vigore per i braccianti agricoli:

	U.	D.R.
quota base	2.—	1.50
contr. integrativo	39.33	21.56
In complesso	<u>41.33</u>	<u>23.06</u>

b) aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

	U.	D.R.
quota base	2.—	1.50
contr. integrativo	29.50	16.17 (rid. 25%)
In complesso	<u>31.50</u>	<u>17.67</u>

c) la ripartizione del contributo integrativo.

Non havvi dubbio, ed è questo il preciso intendimento della legge per gli scopi sociali che si prefigge di raggiungere a favore di coltivatori diretti ed è questa la *mens legislatoris*, nonostante qualche imprecisione nella dizione (articolo 11) che il 25 per cento *deve essere inte-*

gralmente attribuito e computato alla riduzione della quota del contributo integrativo dovuta dal mezzadro o colono.

Si ha così:

aliquota uomo:

contributo normale 39.33; rid. 25 per cento =
= 9.83, per cui: $39.33 - 9.83 = 29.50 : 2 =$
= 14.75.

Tenuto conto che la legge precisa che la riduzione del 25 per cento spetta interamente al lavoratore, si ha:

$14.75 - 9.83 = 4.92$ carico mezzadro o colono
e pertanto

$29.50 - 4.92 = 24.58$ carico concedente.

E così risulta il carico complessivo del concedente:

$24.58 + 2 = 26.58$

aliquota donna-ragazzo:

Contributo normale 21.56; rid. 25%; 5,39, per cui:

$21.56 - 5.39 = 16.17 : 2 = 8.085 - 5.39 =$
= 2.645 carico mezzadro o colono
e pertanto

$16.17 - 2.645 = 13.525$ carico concedente.

E quindi il carico complessivo del concedente risulta:

$13.525 + 1.50 = 15.025.$

Riassumendo:

	Base		Integrativo		In complesso	
	U.	D.-R.	U.	D.-R.	U.	D.-R.
Concedente	2	1.50	24.58	13.525	26.58	15.025
Mezzadro o colono	—	—	4.92	2.645	4.92	2.645
In complesso	<u>2</u>	<u>1.50</u>	<u>29.50</u>	<u>16.170</u>	<u>31.50</u>	<u>17.670</u>

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Determinazione del contributo annuo medio.

Sulla base di quanto esposto precedentemente il carico contributivo annuo medio risulta il seguente:

a) Contributo base (milioni di lire):

Coltivatori diretti	655
Mezzadri o coloni	525
In complesso	1.180

b) Contributo integrativo (milioni di lire):

Coltivatori diretti	8.479
Mezzadri e coloni	6.951
In complesso	15.430

c) In complesso (milioni di lire):

Coltivatori diretti	9.134
Mezzadri e coloni	7.476
In complesso	16.610

d) In particolare per i mezzadri e coloni (milioni di lire)

	Base	Integrativo	In complesso
Carico concedenti	525	5.799	6.324
Carico mezzadri e coloni	—	1.152	1.152
In complesso	525	6.951	7.476

L'onere di questa assicurazione, come si rileva dai dati riportati, sarebbe stato insopportabile dai coltivatori diretti senza il massiccio intervento dello Stato. Questa la ragione per cui all'inizio di questa mia relazione ho voluto porre in risalto le non floride condizioni economiche di questi lavoratori dei campi.

VIII. — IL PRESUMIBILE NUMERO DI PENSIONABILI AL 1° GENNAIO 1958.

Da un'attendibile stima risulta che col 1° gennaio 1958 saranno — presumibilmente — pensionabili circa 320 mila unità così ripartite:

coltivatori diretti	200.000
mezzadri	100.000
coloni	20.000
In complesso	320.000

IX. — LA LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, SUL RIORDINAMENTO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI E QUELLA ATTUALE RIGUARDANTE L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI.

Ho detto prima che questa legge si basa su quella fondamentale dell'ottobre 1935, n. 1827, e su quella specifica del 4 aprile 1952, n. 218.

Essa tuttavia non può ritenersi una pura e semplice estensione di quest'ultima, concernente i lavoratori subordinati, ai lavoratori agricoli in proprio ed associati. D'altra parte il nuovo strumento legislativo non può essere considerato autonomo perchè il meccanismo assicurativo di quella legge si ripete in questa, sia pure con notevolissime innovazioni che rendono molto più aderente alla nuova realtà lo stesso meccanismo assicurativo.

Cito soltanto le innovazioni di maggior rilievo:

1) il Fondo di adeguamento pensioni di cui all'articolo 1 della legge 218 è sostituito, per le categorie in esame, dalla « gestione speciale » con contabilità autonoma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) la elevazione dei limiti di età per il diritto alla pensione da 55 anni a 60 e da 60 a 65 rispettivamente per le donne e per gli uomini.

È stata tanto criticata questa disposizione, mentre a un esame obiettivo e sereno appare non solo confortata dal fatto che normalmente a sessant'anni il contadino *si considera ed è quasi giovane* e continua a partecipare attivamente alla coltivazione della sua terra; chè il lavoro dei campi e nei campi è ben diverso da quello negli opifici. Inoltre l'elevazione dei limiti di età abbassa la misura del contributo; non diminuisce la pensione che percepirebbe a 60 anni continuando, come continuerebbe, a lavorare.

Gli stessi interessati hanno espressamente dichiarato di gradire la innovazione introdotta.

Devo inoltre rilevare che in questo settore la eccezione che i lavoratori maturando il diritto alla pensione a 60 e a 65 anni finirebbero col togliere posti di lavoro alle nuove leve non regge nè ha consistenza, per la completa differenza che c'è tra il lavoro dei campi e quello delle fabbriche, come ho detto;

3) la riduzione della misura della contribuzione giornaliera del 25 per cento resa possibile dall'importante intervento dello Stato.

Infine la eccezionale disposizione dettata in deroga alle norme sui minimi di pensione e sui requisiti di anzianità d'iscrizione nell'assicurazione, contenuta nell'articolo 22 della presente legge, basterebbe da sola a comprovarne l'alto valore sociale e politico.

CONCLUSIONE.

Dunque, mi si potrà chiedere, è una legge perfetta?

No, onorevoli colleghi, la perfezione non è di questo mondo: vi sono delle inesattezze, delle imprecisioni di linguaggio, delle manchevolezze e delle lacune, ma la sostanza è più che buona e costituisce un notevole passo verso la sicurezza sociale. Ciò che è certo si è che essa rappresenta quanto di meglio si potesse fare nelle nostre attuali condizioni economico-finanziarie a favore dei coltivatori diretti della terra d'Italia. E abbiamo fatto molto: non dico tutto, ma molto, e se lo meritavano. Sono circa 6 milioni di contadini che attendono questo provvedimento che renderà più serena e tranquilla la loro operosa vecchiaia: è un raggio di sole che illuminerà il loro cammino verso il tramonto.

Diamo a loro, che in noi hanno riposto la loro fiducia, questo conforto approvando il presente disegno di legge, com'io vi propongo con grande soddisfazione, onorevoli colleghi, e avremo così reso giustizia a coloro che nel 1923 ingiustiziati subirono e compiremo un atto politicamente e socialmente saggio, utile e provvido.

GRAVA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonchè agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitano le medesime attività sui medesimi fondi.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Art. 3.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonchè la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono

effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo articolo 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi.

Art. 4.

Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale potranno essere determinati, in base a medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'articolo 5 del regio decreto

24 settembre 1940, n. 1949 in giornate di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette.

Art. 5.

I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono **stati versati**, secondo i criteri seguenti:

le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità;

le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno.

Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti.

Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l'ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili, provvedendosi all'attuazione nel modo indicato nel terzo comma delle giornate residue in numero inferiore ai quozienti sopra indicati.

Nella attribuzione delle giornate sono poste a tutte le altre unità familiari le unità che abbiano già liquidato una pensione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria.

Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma del-

l'articolo 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purchè abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatorio, salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accredito.

Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 6.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto.

Art. 7.

La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. è integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.

Art. 8.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'Istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 9.

Spetta al Comitato:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.

Art. 10.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 6, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 25 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione speciale dalla elevazione del limite di età e, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge, dalla non prevista reversibilità delle pensioni.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con uno stanziamento di:

L.	4.500.000.000	per	l'esercizio	finanziario	1957-58
»	10.000.000.000	»	»	»	1958-59
»	12.000.000.000	»	»	»	1959-60
»	14.000.000.000	»	»	»	1960-61
»	16.000.000.000	»	»	»	1961-62
»	18.000.000.000	»	»	»	1962-63
»	20.000.000.000	»	»	»	1963-64
»	22.000.000.000	»	»	»	1964-65
»	24.000.000.000	»	»	»	1965-66
»	26.000.000.000	»	»	»	1966-67

Per gli esercizi successivi al 1966-67 la misura del concorso dello Stato sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato previsto nei precedenti commi è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 12.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo quanto previsto nel precedente articolo 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni sarà determinata annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, nonchè alla entità del concorso dello Stato.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo congruaggio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Art. 13.

I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente.

I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono.

L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente articolo 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 14.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili e coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.

Art. 15.

Le persone assicurate obbligatoriamente ai sensi della presente legge, le quali possono far valere anche periodi di assicurazione con le norme comuni, per lavoro prestato alle dipendenze altrui, possono chiedere di essere autorizzate a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria comune, al fine di conservare il diritto a liquidare la pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni e di tramandare il diritto a pensione ai superstiti.

La concessione dell'autorizzazione resta disciplinata dalle norme di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Ai fini della determinazione del diritto alla prosecuzione volontaria non sarà tenuto conto dei periodi di assicurazione effettuati in base alla presente legge.

La prosecuzione volontaria prevista dal primo comma è compatibile con la contemporanea assicurazione obbligatoria in qualità di componente un nucleo familiare mezzadrile o di coltivatori diretti.

Art. 16.

I periodi di assicurazione in qualità di componente di famiglia di coltivatori diretti, di mezzadri o di coloni sono cumulabili con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa ai soli fini delle pensioni dirette sia di vecchiaia che di invalidità. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 17 solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che gli siano stati accreditati in rapporto alla sua qualità di componente di famiglia coltivatrice diretta, mezzadrile o colonica.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti le famiglie coltivatrici dirette mezzadrili o coloniche, hanno diritto, al compimento dei normali limiti di età stabiliti per i componenti predetti, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti le famiglie suddette.

Se peraltro la pensione già liquidata sia stata, a suo tempo, maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo stabilito dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dal supplemento di cui al precedente comma deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 45 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 17.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini ed al sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.

Art. 18.

L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidità escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

Hanno diritto alla reversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purchè non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstita venga a trovarsi nel-

la impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.

Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di reversibilità sono quelle stabilite nell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificate secondo l'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 19.

Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-1924 quali mezzadri o coloni, in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che, quali mezzadri, coloni o coltivatori diretti comunque abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione e dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione obbligatoria.

I contributi di cui al secondo comma sono accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'anno civile nel quale furono versati, per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria della intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Art. 20.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, già soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.

Art. 21.

Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Art. 22.

In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi gior-

nalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

ANNO	Età		CONTRIBUTI GIORNALIERI	
	Uomini	Donne	Numero	
			Uomini	Donne
1958	65 ed oltre	65 ed oltre	104	104
1959	65	65	208	208
1960	65	65	312	312
1961	65	65	416	416
1962	65	65	520	520
1963	65	65	624	624
1964	65	64	728	728
1965	65	63	832	832
1966	65	62	936	936
1967	65	61	1.040	1.040
1968	65	60	1.144	1.110
1969	65	60	1.248	1.179
1970	65	60	1.352	1.249
1971	65	60	1.456	1.318

La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, è inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unità attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 23.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

- 1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;
- 2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.